

ALLEGATO "B" AL N. 7227 DI RACCOLTA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

**Art. 1)**- E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice

Civile un'associazione denominata **"Associazione**

**Nazionale Italiana Formatori Marittimi", d'ora innanzi**

**"ANIFORMAR".**

L'**ANIFORMAR** è un' associazione sindacale, datoriale e

professionale costituita in base all'art. 39 della

Costituzione che rappresenta i singoli formatori, le

singole aziende, individuali e non, che hanno tra gli

scopi quello della formazione in generale e della

formazione marittima in particolare, come meglio

specificato negli artt.3 e 6 del presente statuto.

L' Associazione non ha fini di lucro né diretto né

indiretto e non intende esercitare attività

commerciale, nel contempo è apartitica, areligiosa ed

indipendente, nel rispetto del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede nel comune di Roma e può

istituire uffici di rappresentanza territoriale anche

in altre località, sia in Italia che all'estero. La

variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo

comune è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a

maggioranza assoluta dei partecipanti all'assemblea generale, ad altre associazioni od enti e a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali; in tale evenienza, l'Associazione resta comunque un'entità giuridica autonoma e distinta dalle organizzazioni che ne abbiano agevolato l'operato; le forme di collaborazione possibili hanno carattere di temporaneità e sono limitate al raggiungimento di precisi obiettivi preventivamente stabiliti dai competenti organi dell'Associazione.

**Art. 2)-** L'Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi morali, sindacali, economici e di quelli comunque nascenti dall'esercizio delle attività dei soci che erogano formazione marittima.

In particolare essa, favorendo la maggior solidarietà e collaborazione fra gli associati, ha lo scopo di:

a) promuovere ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo della formazione marittima professionale, sotto l'aspetto tecnico, scientifico, economico, sociale e a tutelarne gli interessi;

b) rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto con i committenti privati che

con quelli pubblici, nei convegni di settore, sulla stampa e nei mass media in genere, nelle commissioni tecniche e negli Enti di normalizzazione, sia italiani che stranieri e specificatamente quelli di emanazione UE ed IMO;

c) mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione;

d) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o ricerca atta a favorire proteggere lo sviluppo della formazione marittima;

e) trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, siano essi di natura tecnica, scientifica, economica e sociale, al fine di poter pervenire a soluzioni unitarie e condivise;

f) provvedere all'informazione e alla consulenza agli associati, relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse.

L' Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte ed impegna gli Associati alla loro osservanza. In particolare ogni associato si impegna a non servirsi dell'Associazione per fini strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare l'appartenenza all'Associazione.

Per l'uso del logo o dell'eventuale marchio si rinvia ad apposito regolamento.

Inoltre gli Associati si impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto della libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a correttezza e "fair play", assumendo l'impegno ulteriore di consultazione quando sia in gioco l'interesse non strettamente commerciale di uno degli associati.

L'associazione collabora ed interviene presso autorità, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte delle soci aderenti, quali ad esempio, ma non esclusivamente:

a) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel proprio campo della formazione marittima, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;

b) promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero, se necessario anche dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa o contabile;

c) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

d) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei fini associativi, anche a sostegno degli associati, in tutte le sedi

e) predisporre un sistema di riconoscimento ai fini interni dei percorsi formativi e delle azioni formative promosse e/o sviluppate direttamente dall'Associazione o da terzi.

Le qualificazioni professionali si basano sulla conformità delle medesime alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 14.01.2013, n.4.

Nel contempo l'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art.27 del codice del consumo di cui al D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i

Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano l'utilità sia per associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Le attività professionali di cui l'articolo 1 sono identificate in

formatore-valutatore, formatore-valutatore con impianti di simulazione, formatore-valutatore tecnico pratico, direttore del corso, direttore del centro di formazione.

Con appositi regolamenti, da considerarsi parte integrante del presente Statuto, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, verrà definito il sistema di partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall'associazione all'utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l'obbligo dell'aggiornamento professionale. L'associazione potrà inoltre aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi. Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'associazione svolgerà ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività delle aziende associate e dei formatori anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di

favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

### **Soci**

**Art. 3)-** Possono far parte dell'Associazione sia le società di capitali o di persone, sia le ditte individuali, munite delle seguenti caratteristiche:

1. iscritte da almeno sei mesi nel Registro delle Imprese;

2. aventi sede in Italia e per scopo l'erogazione di corsi di formazione professionale anche nell'ambito marittimo;

3. munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione nell'ambito marittimo;

Non possono far parte dell'associazione aziende partecipate da enti pubblici, scuole pubbliche, istituti nautici, sindacati, a meno che non siano eccezionalmente ammesse con delibera dell'Assemblea assunta all'unanimità dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall'art. 6.

Il Consiglio Direttivo può, infine, nominare Soci Onorari per benemerenze acquisite nei confronti della categoria, persone che esplichino la loro attività

anche al di fuori dell'ambito industriale di settore.

Nota: la generica indicazione "Socio" nel prosieguo del presente atto intende riferirsi sempre ai soci aventi diritto al voto, a meno che non venga indicata una particolare categoria di soci.

4. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari o che possono partecipare alla vita dell'Associazione per professionalità, attitudine o formazione e che possono incoraggiare l'attività, la ricerca, lo studio delle tematiche attinenti la formazione marittima e la formazione in generale purché muniti delle seguenti caratteristiche:

a) titolo di studio medio superiore o universitario o equipollente;

b) requisiti previsti dai profili professionali della formazione marittima definiti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 4)**- Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, oltre ad un contributo "una tantum", una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in



anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

**Art. 5)-** I soci sono: Fondatori, Soci Azienda Ordinari, soci professionisti Ordinari e Soci Onorari. I Soci Azienda Ordinari e i Soci Professionisti Ordinari a tutti gli effetti acquistano detta qualifica con la delibera di ammissione, assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa l'obbligazione a corrispondere i relativi contributi. I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci Onorari, ancorché possano partecipare all'Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire altre categorie di soci, secondo le necessità associative.

I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione.

**Art. 6)-** I soci Fondatori, Soci Azienda Ordinari e Soci Professionisti Ordinari hanno diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**Art. 7)** La qualità di soci si perde:

a) per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;

b) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;

c) per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei principi etici sopra menzionati;

d) per una condotta contrastante con le finalità dell'Associazione;

e) per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi "una tantum" sia ordinari che straordinari deliberati;

f) per l'eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio Direttivo

Avverso la delibera del Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri secondo quanto predisposto all'art. **22** del presente statuto.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione

con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo,  
indirizzando lettera raccomandata AR al Consiglio  
Direttivo, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30  
Settembre dell'anno in corso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei  
contributi versati ed è comunque tenuto a versare i  
contributi dovuti per l'esercizio in corso.

**Art. 8)-** I soci si impegnano ad osservare il presente  
statuto. Si impegnano pure a dare la loro  
collaborazione all'Associazione per la realizzazione  
dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie  
sulla propria attività che verranno richieste dagli  
organi dell'Associazione, salve le imprescindibili  
esigenze di riservatezza di ciascuna associato.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le  
pervengono dai soci solo per il perseguimento degli  
scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo  
assenso degli interessati.

**Art. 9)** Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale;
2. il presidente dell'associazione;
3. il consiglio direttivo;
4. il Segretario, se nominato;
5. il collegio dei probiviri, se nominato;
6. il comitato tecnico scientifico, se nominato.

7. l'Organismo di Vigilanza, se nominato

### **Assemblea**

**Art. 10)**- L'Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il 30 Marzo anche in luogo diverso dalla sede, purchè nel territorio italiano, o anche in videoconferenza, per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, nonché l'approvazione del bilancio preventivo, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza. In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei soci ovvero al registro imprese. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede il membro disponibile più anziano del Consiglio. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare anche da altri associati. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;

b) eleggere il presidente dell'Associazione;

c) nominare i membri del consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra i soci e tra gli amministratori e/o i collaboratori designati dalle ditte associate; rimane stabilito che comunque la persona fisica nominata tra gli amministratori e/o i collaboratori designati dalle ditte associate appartiene all'organo non a titolo proprio, ma solo in quanto rappresentante del socio.

d) nominare il collegio dei probiviri;

e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

f) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, nonché approvare il bilancio preventivo.

g) approvare altre eventuali proposte avanzate dal

consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

**Art. 11)-** L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, sono rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza.

Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato.

Ogni delegato può rappresentare non più di due associati.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o

rappresentati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Si precisa che la nomina di cui ai punti b), c), dell'articolo 10 sarà a delibera a maggioranza l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, anche per delega, di più della metà degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

#### **Il Presidente**

**Art.12)-** Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono per **scrutinio** ad alzata di mano o per

acclamazione.

**Art. 13)-** Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la capacità di stare in giudizio per la medesima nonché la firma nei confronti di terzi. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo.

#### **Il Consiglio Direttivo**

**Art. 14)-** Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 9 (nove) incluso il Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

Ad eccezione del Presidente che è eletto dall'assemblea la metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i Soci Azienda Ordinari e l'altra metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i Soci Professionisti ordinari.

Più società associate e/o controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel consiglio direttivo da più di un membro.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso spetta ai



membri del consiglio né al Presidente. A loro spettano solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

**Art. 15)-** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri che lo richiedano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione assembleare

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono a convocare l'assemblea tempestivamente per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 16)-** Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale

dell'Associazione.

In particolare:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

b) provvede alla nomina del Segretario dell'Associazione, che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati, e ne determina l'eventuale compenso;

c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dei soci, deliberandone e verificandone i costi;

d) può convocare l'assemblea generale dell'Associazione;

e) determina la misura dei contributi a carico dei soci;

f) predispone il piano di spesa preventivo dell'Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale;

g) delibera l'ammissione di nuovi soci;

h) nomina il Presidente ed i componenti del Comitato tecnico scientifico, che potranno essere scelti anche

all'infuori della cerchia degli associati.

i) nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza che potranno essere scelti anche all'infuori della cerchia degli associati

l) istituisce i profili professionali dei formatori e formatori marittimi in particolare, definendo i requisiti conoscitivi e di esperienza ritenuti essenziali e le corrispondenti matrici informative.

#### **Il Comitato tecnico scientifico**

**Art. 17)** - Il comitato tecnico scientifico è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) compreso il Presidente.

I membri del Comitato tecnico scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato tecnico scientifico è un organismo che svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dal Consiglio Direttivo, agisce da osservatorio tecnico scientifico nel vasto tema della formazione marittima professionale in campo nazionale ed internazionale.

In particolare propone iniziative di studio, ricerca, collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con gli enti ufficiali per la valorizzazione degli obiettivi dell'associazione, anche ai fini normativi e contrattuali. Per l'attività e la gestione del comitato

tecnico scientifico si rinvia ad apposito regolamento.

### **Organismo di Vigilanza**

**Art. 18) -** A tutela dell'Associazione è costituito, su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio Direttivo, l' Organismo di Vigilanza per tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti, scelti preferibilmente tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie per assicurare le verifiche puntuali dell'adeguatezza del modello organizzativo e gestionale adottato e la sua efficace applicazione da parte degli organi associativi e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

I componenti effettivi dell'Organo di Vigilanza nominano tra loro il Presidente con libero procedimento e l'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello statuto dell'Associazione, dove sono precisati gli adempimenti e gli obblighi di comunicazione da realizzare tra Aniformar e OdV.

L'OdV dispone dei poteri di verifica e di indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e effettua relazioni scritte periodiche al Consiglio Direttivo ed elabora anche una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci.

Registro Professionale Aniformar

Art. 19)- Viene istituito il Registro Professionale Aniformar dei Soci Professionisti iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell'associazione ed inviato alle autorità competenti.

1 - A tutti i Soci Professionisti iscritti nel Registro Professionale Aniformar verrà rilasciata una tessera associativa, personale, riportante il Numero di iscrizione e la rispettiva attività professionale e verrà consegnato un timbro riportante il nominativo del socio, il Numero del registro e l'attività professionale.

2- I Soci Professionisti iscritti, alle attività professionali, sono tenuti a rispettare, nell'esercizio delle proprie attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione gli standard qualitativi e di qualificazione professionali definiti dall'ANIFORMAR.

**Uffici di rappresentanza territoriale**

**Art.20)-** Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funzionamento dell'Associazione possono essere nominati sul territorio soci a cui affidare compiti di coordinamento e di rappresentanza.

Tali nomine verranno deliberate dal Consiglio Direttivo,

secondo le modalità da esso stabilite, e si intendono pro-tempore allo scopo di sviluppare l'organizzazione a livello locale. Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera l'apertura di uffici di rappresentanza territoriale.

### **Il Patrimonio**

**Art. 21)-** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione "una tantum" da versarsi all'atto dell'iscrizione,
- dai contributi annui ordinari,
- da eventuali contributi straordinari,
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

**Art. 22)-** L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Collegio dei probiviri**

**Art. 23)** - L'Assemblea generale può nominare con durata tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri anche non soci.

Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, per un tentativo di conciliazione tra le parti.

Solo a seguito dell'esperimento negativo del Tentativo di conciliazione e comunque trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta che dovrà avvenire mediante raccomandata scritta all'Associazione, potrà essere adito l'arbitrato di cui al successivo art. 24.

#### **Clausola Arbitrale**

**Art. 24)-** Tutte le controversie, tra i soci, che abbiano ad oggetti diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle aventi ad oggetto validità di delibere assembleari, sono sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di seguito stabilite. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla

parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è fissata in Roma.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, lo stesso giudicherà via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

#### **Esclusione**

**Art. 25)-** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio in applicazione dei principi e dei criteri dettati dall'art. 7 del presente statuto: il Socio escluso può presentare reclamo al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione dell'esclusione; tale Collegio delibererà inappellabilmente a maggioranza assoluta secondo i criteri dell'art. 23 dello statuto.

#### **Scioglimento**

**Art. 26)-** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico dei soci per la parte eventualmente non coperta dal patrimonio dell'associazione.



L'eventuale patrimonio dell'associazione residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Disposizioni generali**

**Art. 27)-** La domanda di associazione all'Aniformar comporta l'accettazione completa e incondizionata del presente statuto ivi compresa, in particolare, la clausola sul tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. **23** nonché sulla deroga di competenza e clausola Arbitrale così come espressa all'art. 24.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

F.TO Tavilla Manuel

F.to Eleonora Capozzi Notaio

Io sottoscritta dott.ssa Eleonora Capozzi, Notaio in Tarquinia, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.